

PROGRAMMA NAZIONALE

“INCLUSIONE E LOTTA ALLA POVERTÀ 2021-2027”

CONVENZIONE DI SOVVENZIONE

per lo svolgimento delle funzioni di Beneficiario di progetto nella gestione di attività del Programma Nazionale Inclusion e lotta alla Povertà 2021 – 2027 – CCI 2021IT05FFPR003 (di seguito PN Inclusion e lotta alla Povertà) in riferimento all'adesione alla sperimentazione di interventi per l'attivazione di dispositivi socioeducativi in favore di bambine, bambini e adolescenti a rischio di povertà educativa ed esclusione sociale finanziato a valere sull'Avviso pubblico non competitivo “ComeTE. Sostenere passioni, competenze e desideri” approvato con Decreto Direttoriale n. 380 del 4 dicembre 2025

tra

L'Autorità di Gestione del PN Inclusion e lotta alla Povertà 21-27 incardinata nella Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito MLPS) Divisione III rappresentata dalla dr.ssa Carla Antonucci, con sede in Roma, via Flavia n. 6, 00187, C.F. 80237250586

e

l'Ambito Territoriale Sociale di DISTR. CITTÀ DI BOLOGNA C.F. 01232710374 (di seguito Beneficiario) rappresentato da GINA SIMONA SIMONI CF. SMNGSM67P51Z614Y in qualità di legale rappresentante o suo delegato.

VISTO

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 2, comma 1;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, con particolare riferimento all'articolo 22, relativo alla “Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e all'articolo 5 “ruolo del terzo settore”;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni (nel prosieguo anche “Codice privacy”);
- la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” e successive modificazioni;
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- il V Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva adottato con D.P.R. 25 gennaio 2022;
- il VI Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva adottato con D.P.R. 29 luglio 2025;
- il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali per il triennio 2024-2026 adottato con decreto interministeriale del 2 aprile 2025; il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e successive modificazioni;
- il Decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, contenente “Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà” ed in particolare l'art. 22, comma 1, che istituisce all'interno del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale le cui funzioni sono trasferite alla Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà;
- il Decreto Legislativo n. 48 del 4 maggio 2023, convertito con modificazioni in Legge 3 luglio 2023, n. 85 (c.d. Decreto Lavoro 2023) che ha introdotto nuove misure di inclusione sociale e lavorativa, istituendo, tra gli altri, l'Assegno di inclusione (ADI);
- il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 maggio 2024, n. 72, che approva le linee guida sugli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale e la definizione e adesione al progetto personalizzato per i beneficiari dell'ADI;
- la Legge n. 176 del 27 maggio 1991 di ratifica della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, sottoscritta a New York il 20 novembre 1989;
- la Legge 28 agosto 1997, n. 285 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza”;
- la Legge 148 del 25 maggio 2000 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 182 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione, nonché della Raccomandazione n. 190 sullo stesso argomento, adottate dalla Conferenza generale dell'Organizzazione

internazionale del lavoro durante la sua ottantasettesima sessione tenutasi a Ginevra il 17 giugno 1999”;

- la Raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 sulla convalida degli apprendimenti non formali e informali;

- la Raccomandazione della Commissione del 20 febbraio 2013, Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale;

- la Strategia dell'UE per la gioventù, che costituisce il quadro di riferimento per la collaborazione a livello europeo sulle politiche condotte a favore dei giovani nel periodo 2019-2027, fondata sulla risoluzione del Consiglio del 26 novembre 2018;

- la Raccomandazione del Consiglio UE del 30 ottobre 2020 relativa a un ponte verso il lavoro, che rafforza la garanzia per i giovani e sostituisce la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013;

- il Piano di attuazione nazionale della Garanzia Infanzia (raccomandazione del Consiglio europeo del 14 giugno 2021 istitutiva della Garanzia europea per l'infanzia) sottoposto alla Commissione europea nel marzo 2022;

- le Linee progettuali per interventi a favore di preadolescenti e adolescenti nel quadro della Garanzia Infanzia elaborate in seno al Gruppo di lavoro sui servizi per l'inclusione sociale, l'accompagnamento educativo e all'autonomia di preadolescenti e adolescenti, costituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto direttoriale n. 282 del 24 ottobre 2022;

- il Decreto-legge n.123 del 15 settembre 2023, convertito con L. n.159 del 13 novembre 2023 “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”;

- il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025”, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e, in particolare, l'articolo 3, comma 6, che nel modificare il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si articoli in dipartimenti, in numero non superiore a tre;

- il d.P.C.M. 22 novembre 2023, n. 230, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione” e, in particolare, l'articolo 17 ove si prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia articolato in tre Dipartimenti, tra cui il “Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie” e il successivo articolo 39 che prevede l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140;

- gli articoli 20 e 21 del citato D.P.C.M. n. 230 del 22 novembre 2023, che istituiscono nell'ambito del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà, cui è attribuita, tra l'altro, la gestione dei programmi nazionali finanziati dal Fondo sociale europeo in materia di inclusione sociale, precedentemente attribuita alla ex Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;
- il d.P.R. 6 marzo 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 19 marzo 2024, al n. 546, con il quale è stato conferito al dott. Alessandro Lombardi l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- il D.P.C.M. 23 dicembre 2024, con il quale è stato conferito al dott. Romolo de Camillis, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e per la durata di tre anni, l'incarico di direttore della Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà, nell'ambito del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti in data 31 gennaio 2025, al n. 89;
- il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 marzo 2025, n. 29, di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale nell'ambito dei Dipartimenti e delle Direzioni generali, registrato dalla Corte dei conti il 7 aprile 2025 al n. 352;
- l'articolo 4 del citato decreto ministeriale del 7 marzo 2025, che individua la Divisione III quale Autorità di gestione del Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 (FSE+ e FESR), con funzioni di coordinamento e gestione;
- il decreto direttoriale n. 150 del 13 giugno 2025, registrato dalla Corte dei conti in data 17 luglio 2025 al n. 898, con il quale la dott.ssa Carla Antonucci, dirigente di seconda fascia dei ruoli di questo Ministero, è stata incaricata, per il periodo dal 15 giugno 2025 al 14 giugno 2028, della titolarità della Divisione III – “Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali a valere sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) Programmazione 2014-2020. Autorità di gestione Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 (FSE+ e FESR). Coordinamento e gestione” della Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà”;
- il decreto direttoriale n. 21 del 31 gennaio 2023, con il quale il dirigente pro-tempore della Divisione III dell'allora Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, come già previsto nel relativo Programma Nazionale, è individuato come Autorità di Gestione del “PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027” (CCI 2021IT05FFPR003), a norma dell'articolo 71 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- il D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 Giugno 2016, n. 106” e, in particolare, l'art. 55, comma 1, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui

all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'art. 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione, coprogettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona;

- il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72, del 31 marzo 2021, con cui sono state adottate le Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo Settore, disciplinato negli articoli 55-57 del D. Lgs. n. 117/2017, a supporto degli enti pubblici nella concreta applicazione degli articoli 55, 56 e 57;

- l'art. 6 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici) secondo cui "in attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss., sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato", escludendo dal campo di applicazione del codice dei contratti pubblici gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 e ss.;

- la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028;

- il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel prosieguo anche "GDPR");

- la decisione di esecuzione (UE) 2021/1130 della Commissione europea del 5 luglio 2021, che definisce l'elenco delle regioni ammissibili al finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus (FSE+), nonché degli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2021-2027;

- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

- l'art. 56 del citato Regolamento (UE) 2021/1060 che regola il finanziamento a tasso forfettario dei costi ammissibili diversi dai costi diretti per il personale in materia di sovvenzioni;
- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il Regolamento (UE) n. 1296/2013, come modificato dal Regolamento UE 2025/1913 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2025;
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- il Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020, che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento delegato (UE) 240/2014 della Commissione europea, del 7 gennaio 2014, recante un Codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- l'Accordo di Partenariato 2021-2027 per l'impiego dei Fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimento Europei), adottato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 4787 final del 15 luglio 2022;
- la Decisione di esecuzione della Commissione UE C(2022) 9029 del 1° dicembre 2022 che approva il programma "PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027" (CCI 2021IT05FFPR003) per il sostegno congiunto a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per l'Italia - a titolarità del Ministero del Lavoro e Delle Politiche Sociali – Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, come modificato dalla versione 3.0 - approvata con la Decisione CE C(2025) 8009 del 18 novembre 2025;
- il decreto direttoriale n. 64 del 13 marzo 2023, che ha istituito il Comitato di sorveglianza del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, in conformità all'articolo 38 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- la metodologia e i criteri di selezione delle operazioni finanziate nell'ambito del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, approvati dal citato Comitato di sorveglianza con procedura scritta conclusasi con nota prot. 6527 del 18 maggio 2023;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, (rifusione);
- il Si.Ge.Co. del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, Versione 4, approvato con decreto direttoriale n. 206 del 4 agosto 2025 e successive modificazioni e integrazioni;

- il Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo Intermedio del PN Inclusion e lotta alla povertà 2021-2027, 5.0 di novembre 2025, e successive modificazioni e integrazioni;
- il Manuale dei Beneficiari del PN Inclusion e lotta alla povertà 2021-2027, versione 3.0 di gennaio 2026 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.P.R. 10 marzo 2025, n. 66 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027", pubblicato sulla G.U. n. 105 dell'8 maggio 2025 e in vigore dal 23 maggio 2025;
- il Decreto direttoriale prot. n. 148 del 12/06/2025 che approva la "Nota Metodologica per il calcolo di tabelle standard dei costi unitari riferiti ai costi del personale del comparto funzioni locali, sanità e UNEBA nel quadro delle opzioni di semplificazione per la rendicontazione dei costi del personale al Fondo Sociale Europeo Plus di cui all'art. 53.1 (b) del Regolamento (UE) 1060/2021";
- l'Avviso pubblico non competitivo "ComeTE - Sostenere passioni, competenze e desideri" approvato con decreto direttoriale n. 380 del 4 dicembre 2025, per l'adesione alla sperimentazione di interventi per l'attivazione di dispositivi socioeducativi in favore di bambine, bambini e adolescenti a rischio di povertà educativa ed esclusione sociale, da finanziare a valere sulle risorse del PN Inclusion e lotta alla povertà 2021-2027, per un importo pari ad euro 121.935.650,40 a valere sulla Priorità 2. "Child Guarantee" - obiettivo OS I (ESO4.12) – FSE+;
- che con il citato Avviso è stato nominato, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quale Responsabile Unico del Procedimento, la dott.ssa Carla Antonucci, Dirigente della divisione III della Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alla povertà;
- il Decreto Direttoriale n. 2 del 15 gennaio 2026, con cui è stata disposta la riapertura dei termini per la presentazione di adesioni a valere sull'Avviso pubblico non competitivo "ComeTE - Sostenere passioni, competenze e desideri" al fine di consentire ai 12 Ambiti Territoriali Sociali indicati all'articolo 1 del decreto, di presentare richiesta di adesione;
- Il Decreto Direttoriale n. 27 dell'11 febbraio 2026, con cui, nel prendere atto delle domande pervenute alla data di scadenza definita dall'avviso pubblico, è stata disposta la procedura di subentro con contestuale riapertura dei termini per la presentazione di adesioni a valere sull'Avviso pubblico non competitivo "ComeTE - Sostenere passioni, competenze e desideri" al fine di consentire a ulteriori 6 Ambiti Territoriali Sociali utilmente collocati in graduatoria nelle Regioni dove si è riscontrata una mancata adesione e dettagliatamente indicati all'articolo 1 del decreto, di presentare richiesta di adesione;

- il Decreto Direttoriale n. 38 del 20 febbraio 2026, con il quale è stata istituita la Commissione per la valutazione delle domande di adesione a valere sull'Avviso pubblico non competitivo "ComeTE - Sostenere passioni, competenze e desideri";
- il Decreto Direttoriale n. 104 del 03.04.2026 con cui è stata disposta la acquisizione di quattro ulteriori richieste di adesioni, a fronte dei sei aventi diritto. Con tale provvedimento quattro Ambiti Territoriali Sociali, utilmente collocati in graduatoria nelle Regioni dove si è riscontrata una mancata adesione, sono stati pertanto ammessi alla successiva fase di valutazione da parte della Commissione all'uopo designata.
- il Decreto Direttoriale n. 126 del 27 aprile 2026, con il quale, prendendo atto degli esiti delle attività di verifica della Commissione di valutazione, sono state approvate e ammesse a finanziamento 148 richieste di adesioni a valere sull'Avviso pubblico non competitivo "ComeTE - Sostenere passioni, competenze e desideri".

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

Art. 1

Premesse e allegati

Le premesse, inclusi i regolamenti comunitari e i documenti tutti ivi richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione di sovvenzione (di seguito anche "Convenzione") e hanno valore di patto tra le Parti che dichiarano espressamente di averne piena e completa conoscenza.

Art. 2

Oggetto della Convenzione

Con la presente Convenzione vengono disciplinati i rapporti giuridici tra l'AdG e il Beneficiario, per la realizzazione delle azioni indicate nella domanda di adesione, che costituiscono parte integrante della presente Convenzione per l'attuazione di interventi a valere sull'Avviso Pubblico non competitivo "ComeTE - Sostenere passioni, competenze e desideri" per l'adesione alla sperimentazione di interventi per l'attivazione di dispositivi socioeducativi in favore di bambine, bambini e adolescenti a rischio di povertà educativa ed esclusione sociale, a valere sulle risorse del PN Inclusion e lotta alla povertà 2021-2027, Priorità 2 "Child Guarantee" - obiettivo OS I (ESO4.12) - Promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, comprese le persone indigenti e i minori.

Art. 3

Obblighi in capo al Beneficiario

Il beneficiario:

- a) deve dare avvio alle attività entro 30 giorni dalla notifica di approvazione della presente Convenzione di sovvenzione, dando evidenza, in sede di DIA, della data di avvio delle attività.
- b) deve concludere le attività entro il quadriennio successivo alla data di inizio delle attività comunicata attraverso la DIA;
- c) è responsabile dell'esecuzione esatta ed integrale dell'intervento secondo quanto indicato nella richiesta di adesione e di tutte le prescrizioni dell'Avviso e degli indirizzi operativi e metodologici, nonché della corretta gestione, per quanto di competenza, degli aspetti finanziari derivanti;
- d) è in ogni caso referente unico dell'AdG per tutte le comunicazioni ufficiali, che dovranno avvenire secondo quanto indicato dal Manuale per i Beneficiari in vigore e successive modifiche e integrazioni o in altre disposizioni specificatamente adottate dall'AdG;
- e) assicura, nel corso dell'intero periodo di vigenza della presente Convenzione, i necessari raccordi con l'AdG, impegnandosi a collaborare nell'espletamento di ogni onere e adempimento previsto dalla normativa UE in vigore e ad adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o a specifiche richieste, formulate dall'AdG medesima;
- f) utilizza la Posta Elettronica Certificata – PEC e, se del caso, il Sistema Multifondo, quali mezzi per le comunicazioni ufficiali con l'AdG;
- g) ha l'obbligo di richiedere il CUP in quanto Soggetto titolare del programma di investimento pubblico a cui compete l'attuazione degli interventi e darne comunicazione all'AdG entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, tramite l'apposita funzionalità presente sulla piattaforma Multifondo, secondo le modalità che saranno indicate dall'Amministrazione;
- h) sottopone all'AdG, attraverso la funzionalità presente sulla piattaforma Multifondo per la relativa approvazione, le eventuali modifiche - comunque non sostanziali – da apportare al progetto e/o al budget di progetto fornendo alla stessa le relative motivazioni secondo le modalità indicate all'art. 12 o in altre disposizioni specificatamente adottate dall'AdG;
- i) avvia ed attua l'insieme delle operazioni necessarie correlate alle azioni di cui alla presente Convenzione e alla richiesta di adesione nei tempi previsti dall'Avviso e nel rispetto della normativa UE e nazionale nonché nel

rispetto del piano finanziario approvato;

j) rende tracciabili i flussi finanziari afferenti al contributo concesso secondo quanto disposto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e comunica, per eventuali specifiche fattispecie, il conto corrente, bancario o postale, appositamente dedicato se pur non esclusivo su cui saranno registrati tutti i flussi finanziari afferenti al progetto, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto ed ogni eventuale variazione ai suindicati dati;

k) garantisce su tutti i documenti di spesa riferiti al progetto l'indicazione del PN Inclusione, dell'Obiettivo specifico, del titolo dell'operazione, del rispettivo CUP (Codice Unico di Progetto) e il codice progetto identificativo dell'intervento autorizzato per le relative spese connesse al FSE+ e del/dei CIG (Codice Identificativo Gare) se previsto/i;

l) assicura che le spese relative alla realizzazione del Progetto siano sostenute entro i termini previsti dalla presente Convenzione, e comunque, nel rispetto delle tempistiche di cui all'art. 63, par. 2, del Reg. (UE) n. 2021/1060 (di seguito anche RDC), e che la rendicontazione finale avvenga entro 30 giorni dalla fine dell'attività. A tal fine le spese dichiarate devono essere legittime e regolari oltre che conformi alle norme e agli orientamenti europei e nazionali in materia di costi ammissibili e di rendicontazione;

m) garantisce, con riferimento all'attuazione delle diverse operazioni, il mantenimento di un sistema di contabilità separata e una codificazione contabile adeguata a tutte le relative transazioni;

n) conserva, predisponendo il relativo fascicolo di progetto, tutta la documentazione amministrativa e contabile, sotto forma di originali o di copie autenticate, su supporti comunemente accettati, registrando, in forma puntuale e completa, nelle piste di controllo, le modalità di archiviazione e garantendone la rintracciabilità, funzionale ai necessari controlli, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento da parte dell'AdG, e comunque nel rispetto dei vincoli stabiliti dall'art. 82 del Reg. (UE) n. 2021/1060 e dalla normativa nazionale;

o) predispone proprie procedure di controllo interno in conformità con le indicazioni contenute nel Manuale per i Beneficiari in vigore e successive modifiche e integrazioni;

p) gestisce, predispone e presenta attraverso la specifica funzionalità presente sulla piattaforma Multifondo, le domande di rimborso relative alle attività realizzate secondo le disposizioni contenute nei dispositivi attuativi delle operazioni e della manualistica, finalizzate alla rendicontazione dei costi del progetto, allegando la documentazione inerente le attività realizzate in relazione all'operazione ammessa a finanziamento;

q) prende atto ed accetta che tutti i pagamenti dell'AdG siano disposti secondo quanto previsto nell'art. 14 "Erogazione dei finanziamenti" dell'Avviso;

- r) garantisce, che gli interventi destinati a beneficiare del finanziamento del PN concorrano al conseguimento dell'obiettivo generale del PN medesimo e dell'obiettivo specifico della Priorità sopra richiamata;
- s) garantisce che le operazioni siano realizzate conformemente ai criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza e siano conformi alle norme UE e nazionali applicabili per l'intero periodo di programmazione;
- t) assicura l'utilizzo e la costante implementazione della Piattaforma Multifondo, per la registrazione e la conservazione delle informazioni, dei dati contabili e della documentazione giustificativa delle attività effettivamente realizzate;
- u) assicura una raccolta adeguata delle informazioni e della documentazione relative al progetto approvato, necessarie alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, alle verifiche di gestione (controlli di primo livello), all'esecuzione degli audit, al monitoraggio, alla valutazione delle attività e collabora durante il controllo del MLPS, dello Stato italiano e dell'Unione Europea;
- v) invia tramite la Piattaforma Multifondo, con cadenza stabilita dall'art. 16 dell'Avviso, le comunicazioni, i dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale relativi alle attività e ai partecipanti, al fine di osservare l'adempimento di cui all'art. 42 Reg. (UE) n. 2021/1060;
- w) garantisce il rispetto degli obblighi in materia di informazione e comunicazione previsti dalla normativa eurounitaria. Qualora, in caso di violazione di tale obbligo, non siano state poste in essere azioni correttive, l'Autorità di Gestione applica misure di rimodulazione delle risorse, tenuto conto del principio di proporzionalità, sopprimendo e/o riducendo fino al 3% i fondi all'operazione interessata;
- x) assicura il rispetto dei principi orizzontali di cui all'art. 9 Reg. (UE) n. 2021/1060;
- y) assicura, secondo quanto previsto nell'art. 9, comma 4, del Reg. (UE) n. 2021/1060, il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) agli obiettivi ambientali individuati nell'art. 9 e nell'art. 17 del Reg. (UE) n. 852/2020;
- z) assicura il rispetto della normativa UE di riferimento, in particolare in materia di concorrenza, aiuti di stato (nei casi pertinenti) ed informazione e pubblicità, nonché quanto previsto dalla normativa UE, con riguardo alle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del Programma;
- aa) assicura il rispetto delle regole di ammissibilità delle spese contenute nel Reg. (UE) n. 2021/1060, nel Reg. (UE) n. 2021/1057, nel Reg. (UE) n. 2021/1058, nel D.P.R. 10 marzo 2025, n. 66 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027";

bb) garantisce, ove applicabile, la stabilità dell'operazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 del Reg. (UE) n. 2021/1060;

cc) tratta, in qualità di Titolare del trattamento, i dati personali e le categorie particolari di dati personali dei destinatari finali nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa di settore (GDPR, Codice privacy, Linee Guida dell'European Data Protection Board (EDPB), pareri/istruzioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati) fornendo all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR;

dd) provvede al corretto adempimento di tutte le prestazioni e obblighi in capo al Beneficiario come previsti dai Regolamenti UE richiamati nelle Premesse e dal Manuale di Attuazione del PN Inclusione, anche nelle versioni aggiornate successivamente alla stipula della presente Convenzione;

ee) si impegna, inoltre, a rispettare quanto previsto dai documenti operativi che saranno adottati dall'AdG per l'attuazione delle operazioni di cui sono beneficiari gli Ambiti Territoriali Sociali.

ff) Si impegna a rispettare i requisiti del personale e delle specifiche azioni richieste, il cui costo è oggetto di finanziamento, individuando la figura per il coordinamento della sperimentazione e le figure degli operatori con funzioni socioeducative;

gg) Si impegna a rispettare la tempistica di realizzazione degli interventi di cui all'art. 3 dell'Avviso pubblico

hh) Si impegna a individuare gli assistenti sociali con funzioni di Case Manager per lo svolgimento dei compiti previsti dallo schema "Fasi del processo", il cui costo non è oggetto di finanziamento;

ii) Si impegna ad assicurare la fornitura di beni e servizi correlati al percorso socioeducativo e sulla base di quanto definito nel Piano Educativo individualizzato;

jj) Si impegna a partecipare alla co-costruzione di un framework di Child Safeguarding Policy (CSP) e garantire che la costruzione dell'intervento segua i principi e le regole della Child Safeguarding Policy (CSP) al fine di contribuire a creare ambienti sicuri e stimolanti per bambine, bambini e adolescenti, incidendo positivamente sulla loro crescita con un impatto anche sullo sviluppo del territorio;

kk) Si impegna a facilitare la condivisione e lo scambio di esperienze e promuovere il coinvolgimento attivo della rete territoriale;

ll) Si impegna a rispettare l'approccio tecnico e metodologico definito nell'Avviso, le condizioni nello stesso previste e le ulteriori indicazioni operative che saranno fornite dalla Autorità di Gestione.

mm) Si impegna a partecipare attraverso i referenti e tutte le figure professionali di progetto, a tutti gli incontri di

monitoraggio, accompagnamento metodologico e formazione organizzate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali anche con il supporto dell'ETS Save the Children;

Art. 4

Obblighi in capo all'AdG

L'AdG rende disponibile al Beneficiario il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PN Inclusione, adottato con Decreto Direttoriale n. 206 del 4 agosto 2025 e le successive versioni, nonché, i seguenti documenti e i relativi successivi aggiornamenti:

- il Manuale delle procedure dell'AdG e dell'Organismo Intermedio del PN Inclusione 2021-2027;
- il Manuale per i Beneficiari;
- il Manuale Utente per l'utilizzo della Piattaforma Multifondo.

Inoltre, l'AdG si impegna a:

- rendere disponibili le risorse finanziarie di cui all'art. 12 dell'Avviso, tramite la Contabilità Speciale di Tesoreria aperta presso la Banca d'Italia n. 5950, intestata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali DG Inclusione – FONDI UE e FDR L. 183-87;
- assicurare al Beneficiario il supporto necessario a consentire l'applicazione tempestiva e conforme delle procedure previste dalla vigente normativa UE e nazionale per la realizzazione degli interventi;
- adempiere, in collaborazione con il Beneficiario, agli obblighi in materia di visibilità, trasparenza e comunicazione previsti dal Reg. (UE) n. 2021/1060;
- garantire l'utilizzo della Piattaforma Multifondo per la raccolta dei dati di ciascun intervento e la disponibilità delle informazioni relative alla gestione finanziaria, alle verifiche, agli audit e alla valutazione;
- assolvere ad ogni altro onere e adempimento previsto a carico dell'AdG dalla normativa UE in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione.

Art. 5

Durata e modalità di realizzazione

Le attività progettuali avranno durata di 48 mesi e prenderanno avvio dalla data di effettivo “Avvio attività” comunicata dal Beneficiario mediante la presentazione della DIA - Dichiarazione di inizio attività - e in ogni caso entro 30 giorni dalla notifica di approvazione della Convenzione di sovvenzione salvo motivata proroga opportunamente autorizzata.

Nella realizzazione dei singoli interventi, il Beneficiario si impegna a rispettare gli obblighi di cui all'art. 3 della presente Convenzione. Il Beneficiario è tenuto ad adempiere alle eventuali richieste di ulteriore documentazione, dati ed informazioni dell'AdG, secondo le modalità e le tempistiche che saranno, allo scopo, comunicate.

Su richiesta scritta e debitamente motivata del Beneficiario possono essere autorizzate dall'AdG modifiche al progetto finanziato secondo la procedura descritta nel successivo art. 12.

Art. 6

Risorse attribuite

Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente art. 2, sono attribuite al Beneficiario risorse del “PN Inclusionione” complessivamente pari a Euro 771.670,80 approvato con D.D. 126 del 27 aprile 2026, a valere sul FSE+, in funzione di sovvenzione delle attività descritte nella richiesta di adesione e nel piano finanziario presentati dal Beneficiario medesimo attraverso la funzionalità della piattaforma Multifondo.

In osservanza al principio di addizionalità, si precisa che una quota delle risorse del progetto sarà coperta dal Fondo di Rotazione nazionale secondo le percentuali di cofinanziamento in vigore all'atto della sottoscrizione della presente Convenzione, fatte salve le modifiche che potranno intervenire nel corso della programmazione.

Art. 7

Modalità di liquidazione e circuito finanziario

Tutti i pagamenti saranno effettuati, previa verifica della regolarità contributiva in linea con la normativa applicabile, a favore del Beneficiario sul conto IBAN IT52F0100004306TU0000010729.

Il pagamento dell'importo attribuito al Beneficiario di cui al precedente art. 6 sarà erogato, subordinatamente alla disponibilità di finanziamento, secondo le seguenti modalità stabilite nell'Avviso e di seguito riportate:

- a) erogazione a titolo di anticipo di un importo pari al 15% del finanziamento complessivo accordato, su richiesta del Beneficiario formalizzata tramite il sistema informativo del PN ed a seguito di esito positivo delle verifiche effettuate circa lo stato dell'operazione a seguito della trasmissione da parte del Beneficiario, della DIA - Dichiarazione di inizio attività, indicante l'effettivo avvio delle attività;

b) erogazione delle successive erogazioni di finanziamento ad esito positivo della verifica di pagabilità delle Domande di rimborso presentate dal Beneficiario, come previsto al successivo art. 9, complete della prescritta documentazione di rendicontazione delle spese/attività, così come dettagliata nel Manuale per i Beneficiari. L'importo totale di tali ulteriori tranches di finanziamento non potrà in ogni caso superare il 75% del contributo assegnato che, sommato al 15% dell'anticipo, consentirà di ricevere in corso d'opera un importo non superiore al 90% del contributo complessivo riconosciuto;

c) il saldo finale verrà corrisposto, nel massimo del 10%, nella misura che risulterà di competenza, a conclusione delle attività progettuali e previa presentazione della Domanda di rimborso finale, della comunicazione di conclusione delle attività e della relazione finale sulle attività realizzate, a seguito della verifica amministrativo/contabile e secondo le modalità previste dall'art. 9.

L'AdG, per esigenze legate alla gestione finanziaria dell'intervento, si riserva di richiedere la presentazione di Domande di rimborso in momenti diversi da quelli sopra richiamati identificando scadenze ulteriori. I pagamenti sono effettuati dall'AdG mediante apposita contabilità speciale aperta presso la Banca d'Italia n. 5950 intestata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali DG Inclusione – FONDI UE e FDR L. 183-87.

Art. 8

Affidamento di incarichi e contratti a terzi

Nell'ambito della realizzazione del progetto il Beneficiario potrà – sotto la propria esclusiva responsabilità – affidare specifiche attività previste dal progetto, ivi compresa la fornitura di beni e servizi a soggetti terzi, con comprovata e documentata esperienza professionale nel settore oggetto del progetto stesso e con l'attivazione di un Sistema di Tutela che sarà fondato su una Child Saveguarding Policy (CSP), delineata per la misura, volta ad assicurare che tutto il personale impiegato nella realizzazione di progetti a contatto con minorenni sia consapevole dei potenziali rischi e adotti comportamenti capaci di minimizzarli.

Qualora il Beneficiario intenda affidare parti delle attività a soggetti terzi, questi:

- i) dovranno possedere i requisiti e le competenze richieste dall'intervento;
- ii) dovranno essere selezionati (in caso di incarichi professionali affidati a soggetti esperti), nel rispetto delle previsioni dell'Avviso e secondo le modalità previste dall'art. 7 del D.Lgs. 165/2001, dalle vigenti disposizioni in materia di procedure di affidamento di contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), dalle disposizioni in materia di affidamento ai sensi del Codice del Terzo settore (D. Lgs.117/ 2017) e dalle Linee Guida ANAC n. 17 in materia di affidamenti di servizi sociali approvate con Delibera n. 382 del 27 luglio 2022.
- iii) Il Beneficiario per l'esecuzione di specifiche attività progettuali ha facoltà di stipulare accordi di cooperazione

con soggetti di diritto pubblico che non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 36/2023, fermo restando che tali accordi non possono interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme eurounitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri, nel rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento e imparzialità nell'assegnazione dei contratti e degli incarichi.

I contratti stipulati tra Beneficiario e soggetti terzi affidatari, dovranno essere dettagliati, nell'oggetto, nei contenuti, nelle modalità di esecuzione delle prestazioni ed articolati per le voci di costo; se stipulati successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione, devono riportare il codice identificativo della medesima.

La Commissione Europea e/o la Corte dei Conti e/o altre Autorità competenti, in base a verifiche documentali in loco, possono sottoporre a controllo tutti i fornitori/prestatori di servizi selezionati dal Beneficiario per quanto di rispettiva competenza.

Art. 9

Rendicontazione e controlli

La rendicontazione delle spese deve essere presentata nel rispetto delle regole indicate nell'Avviso e in coerenza con le previsioni del "Manuale per i Beneficiari" in vigore e successive modifiche e integrazioni, dei dispositivi attuativi di riferimento e secondo quanto disposto nel "Manuale utente" per l'utilizzo della Piattaforma Multifondo.

Ferme restando le disposizioni civilistiche e fiscali, la documentazione giustificativa delle spese/attività realizzate in originale, nonché ogni altro documento relativo al progetto, dovranno essere conservati ai sensi dell'art. 82 del Reg. (UE) n. 2021/1060, al quale integralmente si rinvia, ed esibiti in sede di verifica o di richiesta delle autorità competenti.

In particolare, ai fini dell'erogazione del contributo mediante le modalità indicate al precedente art. 7, il beneficiario dovrà presentare all'AdG, attraverso la Piattaforma Multifondo, le domande di rimborso, corredate dalla pertinente documentazione giustificativa delle spese sostenute, mediante la Piattaforma Multifondo.

Le spese dichiarate nelle Domande di rimborso dovranno rispettare i principi di ammissibilità indicati nell'art. 63 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, nella Circolare n. 2 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 febbraio 2009 e ss.mm.ii. e il D.P.R. 10 marzo 2025, n. 66 recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 a valere sul periodo di programmazione 2021/2027.

Come indicato all'art. 7, i rimborsi da parte dell'Amministrazione avverranno a seguito di positivo controllo dell'AdG delle domande di rimborso pervenute e della documentazione allegata e inserita nella Piattaforma Multifondo.

I crediti derivanti dalla presente Convenzione non possono, in nessun caso, essere oggetto di cessione a terzi.

Il Beneficiario con la sottoscrizione della presente Convenzione, al ricorrere dei presupposti di legge e relativamente alle operazioni da esso medesimo poste in essere, assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il Beneficiario, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna altresì ad adempiere agli obblighi in materia di informazione e pubblicità, così come indicato all'art.15, che saranno oggetto di controllo da parte dell'AdG.

Art. 10

Irregolarità, revoca e recuperi

Se a seguito dei controlli saranno accertate delle irregolarità sanabili, al Beneficiario sarà richiesto di fornire chiarimenti e/o integrazioni, atti a sanare le criticità riscontrate, entro il termine che sarà definito dall'AdG. Laddove il Beneficiario non provveda nei tempi stabiliti, sarà facoltà dell'AdG procedere alla decurtazione degli importi oggetto di rilievo nonché adottare provvedimenti alternativi che nei casi più gravi potranno comportare la revoca del finanziamento con contestuale risoluzione della Convenzione e recupero di eventuali somme già erogate, salvo la possibilità di richiedere il risarcimento del danno subito dall'AdG.

L'AdG può revocare in tutto o in parte il contributo a suo insindacabile giudizio e comunque nel rispetto del principio di proporzionalità, in relazione alla gravità dell'inadempimento, nel caso di:

- a) rifiuto di collaborare, nell'ambito dei controlli, alle visite ispettive;
- b) inadempimento all'obbligo di esatta esecuzione delle attività, di cui all'art. 3, facente capo al Beneficiario;
- c) interruzione o modifica, non preventivamente autorizzata, del progetto finanziato;
- d) inadempienza nell'attività di reporting (relazioni periodiche e finali) e/o di monitoraggio (finanziario, fisico e procedurale) e nella trasmissione della documentazione prevista per la verifica dei risultati e delle condizioni di erogazione delle somme forfetarie, sia sotto il profilo del mancato invio sia sotto il profilo della non conformità della documentazione alle previsioni della presente Convenzione;
- e) irregolarità accertate in sede di controllo delle domande di rimborso emerse in sede di controlli ispettivi;
- f) recesso non giustificato del Beneficiario dalla presente Convenzione;
- g) mancato rispetto delle regole di informazione e pubblicità di cui all'art. 15;
- h) in tutti gli altri casi in cui la presente Convenzione prevede espressamente la revoca del contributo.

In ogni caso, qualora in sede di realizzazione dei progetti si riscontrino significativi disallineamenti e/o ritardi nell'avanzamento finanziario o nei risultati previsti, l'AdG sin d'ora si riserva la facoltà di adottare ogni

provvedimento utile ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle iniziative, in ultimo la revoca del contributo riconosciuto ed erogato.

La revoca è disposta dall'AdG con le medesime forme dell'assegnazione, con atto conseguente si procederà al recupero delle somme che siano state eventualmente erogate indebitamente.

Nel caso in cui una somma erogata al Beneficiario debba essere recuperata, lo stesso si impegna a restituire all'AdG la somma in questione nel termine concesso dall'AdG. Qualora la restituzione dei suddetti importi non venisse effettuata nel termine concesso, l'AdG si riserva il diritto di recuperare direttamente le somme dovute ferma restando la responsabilità del Beneficiario e salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni patiti.

Se la disposizione di recupero non è onorata nei tempi previsti, alla somma saranno aggiunti gli interessi legali oltre agli interessi di mora eventualmente dovuti.

Se i rimborsi non sono stati effettuati nel tempo fissato, le somme da restituire all'AdG potranno essere recuperate tramite compensazione diretta con le somme ancora dovute al Beneficiario, dopo averlo informato tramite PEC.

Resta inteso che qualora intervengano ragioni di interesse pubblico che non consentano di differire il recupero delle somme alla scadenza del termine concesso, l'AdG potrà provvedere al recupero immediato, tramite compensazione diretta.

Il Beneficiario, a mezzo della sottoscrizione della presente Convenzione, manifesta sin d'ora pieno ed incondizionato consenso alle modalità di compensazione sopra descritte. L'AdG potrà anche avvalersi, per il recupero coattivo delle somme dovute dal Beneficiario, della procedura di riscossione prevista per le entrate patrimoniali dello Stato, oltre che delle procedure ordinarie, anche giudiziali.

In ogni caso, qualora in sede di realizzazione dei progetti si riscontrino significativi disallineamenti nell'avanzamento finanziario o nei risultati previsti, l'AdG sin d'ora si riserva la facoltà di adottare ogni provvedimento utile ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle iniziative, ivi inclusa la rimodulazione del budget e delle attività progettuali.

Il progetto finanziato potrà essere oggetto di controllo di II livello da parte delle Autorità di audit, della Commissione europea, della Corte dei conti o di altri organismi di controllo e i relativi esiti, qualora negativi, potranno determinare una rideterminazione del contributo con conseguente attivazione di eventuali meccanismi di recupero, anche in caso di somme già ritenute ammissibili in fase di controlli di I livello e percepite dal beneficiario.

Art. 11

Responsabilità verso terzi

Il Beneficiario si impegna ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

La Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà non è responsabile per eventuali danni che

possono derivare a terzi dalla gestione delle attività effettuate in modo non conforme agli articoli della presente Convenzione.

Il Beneficiario si impegna, in conseguenza, nella suddetta sua qualità, a sollevare la Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà da qualsiasi danno, azione, spesa e costo che possono derivare da proprie responsabilità dirette e/o indirette.

Art. 12

Efficacia e modifiche

La presente Convenzione ha efficacia, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi, fino alla chiusura delle attività di rendicontazione, salvo l'obbligo di far seguito alle richieste provenienti dalle Autorità di Audit nazionali ed europee sino alla chiusura della programmazione 2021-2027 e fermo restando il rispetto degli obblighi di cui all'art. 3.

Il Decreto Direttoriale di approvazione della presente Convenzione verrà sottoposto al controllo preventivo di legittimità dei competenti organi di controllo. Pertanto, la Convenzione medesima vincolerà la Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà solo a partire dalla data di comunicazione dell'avvenuto positivo controllo mentre, in ogni caso, sarà vincolante per il Beneficiario a far data dalla sua sottoscrizione.

Le variazioni del progetto non possono riguardare in nessun caso l'obiettivo e i risultati previsti. Tutte le variazioni progettuali devono essere comunicate e richieste attraverso le modalità descritte nel Manuale per i Beneficiari in vigore e successive modifiche e integrazioni, nel Manuale delle procedure dell'AdG e dell'Organismo Intermedio del PN Inclusione 2021-2027 o in altre disposizioni specificamente adottate dall'AdG.

Art. 13

Recesso dell'AdG

L'AdG potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con la presente Convenzione nei confronti del Beneficiario qualora nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti che modifichino sostanzialmente la situazione esistente all'atto della stipula della Convenzione stessa o ne rendano oggettivamente impossibile la conduzione a termine.

Art. 14

Rinuncia al contributo

In casi giustificati e dettagliatamente motivati, il Beneficiario potrà comunicare all'AdG la rinuncia parziale o totale al finanziamento.

La rinuncia parziale al contributo sarà ammessa, di norma, solo nel caso in cui il Beneficiario abbia effettuato attività per un importo pari o superiore al 50% del valore del costo del progetto, o in tutti casi in

cui l'obiettivo progettuale sia stato, se pur in forma parziale, conseguito ad insindacabile giudizio dell'AdG.

L'AdG valuterà in questo caso la richiesta di rinuncia parziale e potrà accettarla solo nel caso in cui le attività svolte siano funzionali all'obiettivo del progetto e comunque autonomamente utilizzabili. In caso contrario verrà richiesto al Beneficiario di rimborsare in tutto o in parte la somma già pagata.

La rinuncia totale è ammessa alle condizioni e con gli effetti di legge.

Art. 15

Obblighi di informazione e pubblicità

Con riferimento alle attività connesse alle azioni di informazione, comunicazione e pubblicità, l'AdG provvede ad assicurare il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti nel Capo III - Sezione I e II e Allegato IX del Reg. (UE) n. 2021/1060.

Il Beneficiario si obbliga al puntuale rispetto delle misure di informazione e comunicazione di cui agli articoli 47 e 50 e all'Allegato IX del Reg. n. (UE) 2021/1060 e a quanto altro eventualmente prescritto.

Il Beneficiario si impegna ad informare i destinatari sul sostegno ottenuto dai fondi UE secondo le modalità definite all'art. 20 dell'Avviso.

I materiali che verranno realizzati e distribuiti nel corso delle attività progettuali dovranno prevedere l'apposizione dei loghi istituzionali riferiti al PN.

L'AdG rende disponibili al seguente link [Linee Guida per la comunicazione dei beneficiari](#) le informazioni e i loghi da utilizzare nell'attività di comunicazione, informazione e divulgazione del progetto, in conformità con quanto previsto dal Manuale dei Beneficiari.

Le informazioni relative a bandi di gara, contratti e bandi di concorso, pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Beneficiario, fermi restando gli obblighi di legge ed in particolare quelli previsti dal D.L. 33/2013, devono contenere:

- il riferimento al "PN Inclusione e Lotta alla povertà";
- il riferimento al FSE+;
- il Codice Unico di Progetto (CUP);
- il Codice Identificativo di Gara (CIG), se previsto;
- l'oggetto;
- la data di pubblicazione;

- la data di scadenza per la presentazione delle proposte/candidature;
- l'elenco delle URL con i documenti correlati, gli eventuali allegati e comunicazioni successive o, in alternativa, la URL della pagina dedicata, ove prevista, allo specifico bando.

I Beneficiari cui non si applica il D.L. 33/2013 sono comunque tenuti a pubblicare su propri siti o pagine dedicate, raggiungibili dalla homepage, informazioni su avvisi e bandi rivolti ai destinatari degli interventi, secondo le modalità sopra indicate.

Al fine di consentire l'alimentazione del portale web unico, istituito ai sensi dell'art. 46, lett. b) del Reg. UE n. 2021/1060, per fornire informazioni su tutti i Programmi operativi del Paese e sull'accesso agli stessi, i Beneficiari sono tenuti a comunicare all'AdG l'elenco aggiornato delle URL delle relative sezioni su bandi di gara e bandi di concorso.

Si rimanda alle previsioni definite dall'AdG in merito ai temi di adeguata informazione e pubblicità per le indicazioni dettagliate in merito al rispetto degli obblighi sulle azioni di informazione e comunicazione degli interventi finanziati dal PN Inclusionione che dovrà garantire il Beneficiario, con particolare riguardo all'utilizzo dei loghi e alle informazioni da inviare per l'alimentazione del portale web unico.

Art. 16

Tentativo di conciliazione e Foro esclusivo

Per ogni controversia che possa insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente Convenzione, dopo un preliminare tentativo di soluzione in via conciliativa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 17

Sottoscrizione della Convenzione e decorrenza del rapporto

La presente Convenzione sarà sottoscritta con firma digitale prima dall'Autorità di Gestione del PN Inclusionione e lotta alla povertà 2021-2027 e successivamente dal Beneficiario e caricata sul sistema Multifondo. La stessa si intenderà conclusa ed efficace nel momento in cui la Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali avrà completato l'iter di controllo ed approvazione con decreto direttoriale.

Art. 18

Trattamento dei Dati Personali da parte del beneficiario

In relazione ai dati personali il cui utilizzo è necessario per l'attuazione del progetto oggetto della presente

Convenzione, il Beneficiario agisce in qualità di Titolare del trattamento nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al GDPR e al Codice Privacy.

Il Beneficiario si impegna a compiere le operazioni di trattamento, secondo le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR che saranno rese agli interessati, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei soggetti interessati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'art. 5 del GDPR, nonché al fine di perseguire gli scopi di cui alla presente Convenzione e di adempiere a eventuali obblighi di legge alla stessa connessi.

Il Beneficiario si impegna, inoltre, a garantire il rispetto delle procedure in merito al trattamento dei dati personali indicate nel Manuale per i Beneficiari pubblicato sul sito del PN Inclusion e lotta alla povertà (cap. 9 – Trattamento dei dati personali).

Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà	Soggetto beneficiario
Autorità di Gestione PN Inclusion e lotta alla povertà	Il Legale rappresentante o persona delegata
Firma digitale*	Firma digitale*